



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1658

Data 15/10/2026

OGGETTO: INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA DELIBERAZIONE D.G. N.1476 DEL 24/09/2026 AVENTE AD OGGETTO: "RECEPIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO AREACOM PER IL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO - LOTTO N. 3" – CIG PADRE B4FB539DC7 - CIG DERIVATO BD3E23BC6C

- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO E DEL DUVRI**
- NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC);**
- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: integrazione e completamento della Deliberazione D.G. n.1476 del 24/09/2026 avente ad oggetto: "Recepimento dell'Accordo Quadro AREACOM per il Servizio di minuta manutenzione edile degli immobili delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo - Lotto N. 3" – CIG Padre B4FB539DC7 - CIG Derivato BD3E23BC6C

- approvazione dello schema di Contratto Attuativo e del DUVRI
- nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- autorizzazione alla stipula

“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n.1476 del 24/09/2026 questa Azienda Sanitaria ha provveduto al recepimento dell'aggiudicazione disposta da AREACOM (Agenzia Regionale per la Committenza) relativa all'Accordo Quadro per l'affidamento del "Servizio di minuta manutenzione edile degli immobili di proprietà e nella disponibilità delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo" – Lotto n.3, a favore dell'Operatore Economico OMNIA SERVITIA – P.IVA 02058900693, con sede legale in Pescara;
- con il medesimo provvedimento si è provveduto a prenotare la spesa complessiva presunta pari ad € 1.751.183,31 al netto di IVA, sul bilancio d'esercizio aziendale.

Constatato che:

- nella citata Deliberazione n. 1476 del 24/09/2026 per mero errore materiale e omissione formale non si è provveduto alla contestuale individuazione e nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase esecutiva e di stipula del contratto attuativo;
- si rende pertanto necessario e indifferibile procedere con il presente atto alla formale nomina del RUP, individuato nel proponente del presente provvedimento in qualità di Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, in possesso dei requisiti professionali, di esperienza e di inquadramento richiesti dall'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, con decorrenza ora per allora a far data dall'adozione del richiamato primo provvedimento di recepimento.

Dato atto che:

- Il RUP come sopra individuato ha regolarmente posto in essere, nelle more della formalizzazione del presente atto regolativo, gli adempimenti urgenti e necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'avvio delle prestazioni;
- in particolare, il RUP ha provveduto a generare sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale il CIG Derivato n.BD3E23BC6C, opportunamente associato al CIG Padre della procedura centralizzata regionale, al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Visti i seguenti documenti predisposti dal RUP e dall'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi:

- lo **Schema di Contratto Attuativo (Allegato A)**, che recepisce integralmente i patti, le condizioni economiche e i ribassi dell'Accordo Quadro AREACOM originario, declinandoli sulle specifiche esigenze logistiche di questa ASL;
- il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI (Allegato B)**, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale, specifico per la mappatura dei rischi dei presidi sanitari aziendali, all'interno del quale gli oneri per la sicurezza da interferenze.

Ritenuto inoltre necessario provvedere alla formale nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nella figura del dipendente interno Geom. Giuseppe Trusso, tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi al fine di assicurare il corretto e tempestivo controllo tecnico, contabile e amministrativo delle prestazioni a misura che verranno richieste all'operatore economico.

“Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza”

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Il Dirigente proponente, l'Ing. Antonio Busich, nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. Servizi tecnici Manutentivi;
 2. Il Dirigente dell'U.O.C. Controllo di Gestione;
 3. Il Dirigente dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria
- Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda

D E L I B E R A

- di integrare e completare la Deliberazione del Direttore Generale n.1476 del 24/09/2026 per le motivazioni e nei termini esposti in premessa;

- di nominare formalmente, *ora per allora* e con decorrenza dalla data di adozione della Deliberazione D.G. n. 1476 del 24/09/2026, l'ing. Antonio Busich, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase di affidamento ed esecuzione del contratto attuativo inerente all'accordo quadro inerente al Servizio di minuta manutenzione edile degli immobili delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo - Lotto N. 3” stipulato dall'AREACOM con la OMNIA SERVITIA s.r.l., convalidando e ratificando l'attività tecnico-amministrativa dallo stesso precedentemente posta in essere per ragioni di urgenza;

- di approvare lo **Schema di Contratto Attuativo (Allegato A)** relativo al Lotto di gara n.3 avente ad oggetto il “Servizio di minuta manutenzione edile degli immobili dell'Asl di Pescara” che recepisce integralmente i patti, le condizioni economiche e i ribassi dell'Accordo Quadro AREACOM originario, declinandoli sulle specifiche esigenze logistiche di questa ASL, allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

- di dare atto che per il contratto attuativo in oggetto è stato acquisito il codice **CIG Derivato n. BD3E23BC6C**, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in ogni atto successivo e nelle fatture elettroniche emesse dall'operatore;

- di approvare il **DUVRI (Allegato B)** relativo all'affidamento del “Servizio di minuta manutenzione edile degli immobili dell'ASL di Pescara – lotto N.3”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

- di nominare formalmente il Geom. Giuseppe Trusso, tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi quale **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** per l'appalto in oggetto,

demandandogli la gestione contabile dei singoli *Ordini di Lavoro (OdL)* a misura, la verifica di conformità delle prestazioni e il coordinamento tecnico con il RUP;

- **di autorizzare** il Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi alla formale sottoscrizione digitale del Contratto Attuativo e del DUVRI con la OMNIA SERVITIA s.r.l. aggiudicataria del Lotto di gara N.3;

- **di autorizzare** il Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi alla formale emissione dei singoli Ordinativi di Fornitura (OdF) nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

- **di trasmettere** il presente provvedimento al RUP, al DEC nominato, all'U.O.C. Bilancio e Contabilità e all'Operatore Economico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- **di dare atto** che ai sensi della Legge regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L.n.69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo

CONTRATTO ATTUATIVO

A VALERE SULL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E NELLA DISPONIBILITA' DELLE
AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO**

ID GARA:_____

CIG DERIVATO _____

**ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE
SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO**

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

TRA

_____ (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione Contraente**”), con sede legale in _____ (____) , Via _____ n.____, CAP____, codice fiscale _____, P.I. _____ nella persona del _____, nominato con _____ del _____, in qualità di persona autorizzata alla stipula del presente Contratto Attuativo,

E

L'Operatore Economico _____, (nel seguito per brevità denominato anche “**Fornitore**”), sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____, CAP _____, Codice Fiscale _____ e P. IVA n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante Dott. _____, in qualità di _____, persona autorizzata alla stipula del presente Contratto Attuativo, giusta poteri allo stesso conferiti da _____,

[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____ (____), Via ____ n.____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____ (____), Via ____ n.____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____]

di seguito congiuntamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

- a) AReACom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (nel seguito per brevità anche “**Agenzia**”) ha indetto, con Determinazione n.____del __/__/__, una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di minuta manutenzione edile degli immobili di proprietà e nella disponibilità delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del __/__/__ e sulla GURI n. _____ del __/__/____;
- b) AReACom ha concluso in data _____ un Accordo Quadro con il Fornitore, CIG _____, per un importo complessivo dell'appalto pari a Euro _____;

- c) nell'ambito dell'Accordo Quadro il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere un Contratto Attuativo avente medesimo oggetto;
- d) per quanto non disciplinato dal presente Contratto Attuativo, le Parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di Accordo Quadro;
- e) a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte in forza del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva nelle modalità stabilite nel Disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023.

**CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE,
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Contratto Attuativo, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** l'Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Agenzia e il Fornitore, con il quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire, a favore delle Amministrazioni Contraenti, la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella *lex specialis*;
 - b) **Atti di gara:** il Bando, il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati;
 - c) **Contratto Attuativo:** il presente Contratto con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella documentazione di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica – economica e nell'Accordo Quadro. A tali Contratti verrà data esecuzione tramite singoli Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento/ Ordini di Consegna, dove le Amministrazioni Contraenti di volta in volta l'effort/ il quantitativo richiesto;
 - d) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** il rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo; a tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
 - e) **Amministrazione Contraente:** _____, come indicata in epigrafe;

- f) **Fornitore:** Operatore Economico che, in qualità di impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete, è risultato aggiudicatario della procedura in oggetto, ha sottoscritto l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni Contraenti a seguito della stipula da parte degli stessi dei singoli Contratti Attuativi;
- g) **Stazione Appaltante:** AReACom – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza.

ARTICOLO 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, ancorché non materialmente allegati:
 - a) le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati e nel prosieguo del presente Atto;
 - b) il Disciplinare di Gara/la Lettera di Invito e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati;
 - c) l'Accordo Quadro;
 - d) l'offerta tecnica e l'offerta economica del Fornitore.

ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Contratto Attuativo è regolato, oltre che dalle clausole del presente Atto:
 - a) dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara e, ove migliorative, nell'offerta tecnico – economica che costituisce manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle prestazioni contrattuali;
 - b) dal d. lgs 36/2023 (di seguito anche “Codice”) e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Il Contratto Attuativo è regolato altresì dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti dell'Accordo Quadro.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti di gara prevarranno sull'offerta e sui documenti a qualunque titolo prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.

4. Le clausole del presente Contratto Attuativo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenuti in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Resta nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione Contraente:
- la stipula del Contratto Attuativo,
 - la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 15, comma 15 del d.lgs. 36/2023 e, ove previsto, la nomina del Direttore all'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 112, comma 1;
 - l'emissione dei relativi Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento/ Ordini di Consegna in attuazione dei Contratti;
 - la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;
 - la ricezione e la liquidazione delle fatture emesse dal Fornitore;
 - la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione dei Contratti.

ARTICOLO 4 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO

1. Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di minuta manutenzione edile degli immobili di proprietà e nella disponibilità delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto Attuativo.
2. Il Contratto Attuativo ha una durata massima di _____ mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
3. L'importo contrattuale complessivo per la durata del Contratto Attuativo è stabilito in € _____ oltre IVA.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

1. Le prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara, nonché nell'Accordo Quadro e relativi allegati e negli altri elaborati di cui al presente Contratto Attuativo, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto Attuativo, il Fornitore ha prestato a favore dell'Amministrazione Contraente una garanzia definitiva pari ad € _____, ai sensi dell'art. 117 del Codice, calcolata sull'importo del presente Contratto.
2. La garanzia, rilasciata in favore dell'Amministrazione Contraente, opera per tutta la durata del Contratto Attuativo e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e, pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 7 - INADEMPIMENTI E PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto disposto all'articolo 10 dell'Accordo Quadro e di seguito riportate:
 - a) in caso di funzionamento non corretto per cause imputabili al Fornitore quali, ad esempio, la mancata o insufficiente manutenzione degli immobili, imperizia, negligenza, ritardi, interruzione non autorizzata del servizio, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 200,00 euro per ogni ritardo e/o inadempienza;
 - b) in caso di mancata attivazione/malfunzionamento del servizio di Call Center, il quale deve essere attivo dal giorno di inizio erogazione dei servizi, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo e/o malfunzionamento;
 - c) in caso di mancato intervento da parte del Fornitore con personale specializzato entro i tempi indicati ed eventualmente migliorati in Offerta Tecnica, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 100,00 euro;
 - d) in caso di mancata operatività del Sistema Informativo e/o mancato aggiornamento dei dati caricati a sistema dalla data di inizio di erogazione dei servizi, il ritardo darà luogo all'applicazione della penale pari a 150,00 euro per ogni giorno di ritardo;
 - e) in caso di mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione

contraente potrà applicare una penale pari a 50,00 euro e fino a 500,00 euro forfettari in relazione alla gravità dell'inadempienza, qualora perduri il danno, l'Amministrazione contraente potrà provvedere, previa diffida, all'esecuzione in danno;

- f) in caso di mancato rispetto dei tempi, in particolare di fine lavori e più in generale degli adempimenti di manutenzione straordinaria richiesti, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 500,00 euro;
- g) in caso in cui il personale non sia dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 50,00 euro;
- h) l'Amministrazione contraente si riserva di richiedere la sostituzione del personale che, sotto il profilo professionale ovvero per il comportamento tenuto nei confronti dell'utenza o nei confronti del personale dell'Amministrazione stessa, risulti indesiderato. La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni solari dalla comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione contraente, pena l'applicazione di una penale pari a 150 € per ogni giorno di ritardo;
- i) in caso di mancata rispondenza dei contenuti del Piano di manutenzione ai requisiti richiesti dal presente Capitolato, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 250,00 euro per ogni inadempimento rilevato;
- j) in caso di funzionamento irregolare o interruzione dei servizi oggetto del Capitolato Tecnico deve essere formalmente e tempestivamente comunicato all'Amministrazione contraente, da parte del Fornitore, pena l'applicazione della penale pari a 400,00 euro;
- k) in caso di ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 250,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti;
- l) in caso di ritardo nella presentazione del Piano dettagliato delle attività, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 150,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti;
- m) in caso di ritardo nella presa in consegna, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari a 250,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati per conoscenza all'Agenzia nell'eventualità di contestazioni da parte dell'Amministrazione Contraente. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente medesimo entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette

deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all'Agenzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Ciascun'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al punto precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto attuativo e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per risarcimento del danno.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Per l'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico del Fornitore l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Contraente nel termine di giorni 30 (trenta) dall'accadimento, redigendo altresì apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione.
8. Nell'ipotesi di cui al punto precedente, il Fornitore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedita e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.
9. L'Amministrazione contraente valuta la relazione nel termine di giorni 30 dalla ricezione. Nel corso della valutazione, l'appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove l'Amministrazione rigetti la richiesta, il termine per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre nuovamente per il Fornitore dal giorno della ricezione della comunicazione di

cui al precedente comma, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute le penali di cui al Capitolato Tecnico.

10. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora l'Amministrazione accolga la richiesta del Fornitore. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, il Fornitore – oltre ad essere tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione contraente ed all'Agenzia, può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell'impossibilità dell'esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell'evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell'imprevedibilità dello stesso e l'analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, imprevisi ed imprevedibili alla sfera di controllo.
11. Nelle ipotesi di cui sopra, qualora l'Amministrazione accolga la domanda di sospensione nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, ne dà comunicazione all'Agenzia.
12. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente all'accettazione della sospensione da parte dell'Amministrazione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
13. L'Amministrazione contraente può concedere al Fornitore una sospensione della durata massima di **6 (sei) mesi**, tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione stessa nei cui confronti l'appalto è eseguito ad acquisire l'oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l'appalto sono soggetti. Decorso il periodo di sospensione – ove permanga l'impossibilità dell'adempimento della prestazione - l'Amministrazione contraente si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l'evento abbia determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia possibile tenuto conto del Quadro economico dell'appalto e della volontà dell'Ente per cui l'appalto viene eseguito.
14. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione del Fornitore non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all'atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.

15. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove il Fornitore abbia ricevuto l'anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che abbia formulato la richiesta di cui al primo periodo.
16. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione contraente e dell'Agenzia per cui l'appalto viene eseguito di risolvere il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui il Fornitore è in grado di far fronte. In tali casi, l'Agenzia, d'accordo con l'Amministrazione Contraente per cui l'appalto viene eseguito, recede dal contratto senza che al Fornitore sia dovuto nulla di più di quanto gli spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore in forza del presente Contratto attuativo sarà determinato sulla base dei prezzi indicati in sede di gara nell'Offerta economica.
2. Per l'emissione delle fatture si rimanda a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7 dell'Accordo Quadro.
3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, verrà applicata - ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 – una ritenuta dello 0,5 % da liquidare solo al termine del Contratto e previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto Attuativo. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati sono indicati nell'articolo 13 dell'Accordo Quadro.
2. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

3. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare, entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della suddetta Legge e del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura di competenza.
6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
8. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato del Fornitore riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE

1. Per la disciplina della risoluzione del presente Contratto Attuativo si rinvia all'art. 122 del d.lgs. 36/2023 oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico, Disciplinare di Gara, nonché dell'Accordo Quadro.
2. In ogni caso, ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del Codice, l'Agenzia e l'Amministrazione Contraente possono risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC e senza la necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto Attuativo per i casi previsti dall'Accordo Quadro all'articolo 14 comma 2.

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione del singolo Contratto Attuativo. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Contraente.
4. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo, l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentuale proporzionale all'importo del Contratto di fornitura/servizi risolto.

ARTICOLO 11 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto Attuativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente e/o l'Agenzia prende in consegna servizi e/o forniture per verificarne la regolarità.
2. Si conviene altresì che l'Amministrazione Contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo/ Richiesta di approvvigionamento/ Ordine di Consegna nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto Attuativo. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
3. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.
4. Qualora AReACom receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Contratti Attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti e le stesse potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti già emessi, con un preavviso di almeno 20

(venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 4 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

(da inserire se l'Operatore Economico non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Contratto Attuativo.

(da inserire se l'Operatore Economico ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

2. Il Fornitore affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:
 - _____ (%)
 - _____ (%) *(Specificare le prestazioni che l'O.E. intende subappaltare e la percentuale)*
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto Attuativo i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 95 del d.lgs. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.119 comma 6 del Codice, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. Con la stipula del presente Contratto Attuativo, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dagli atti e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsto negli atti e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore descritte anche nell'Accordo Quadro:
 - a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara, in accordo al Codice;
 - b) Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
 - c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.
 - d) In caso di violazione di detto divieto, l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.

2. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti al Fornitore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. È fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto allo stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.
3. L'Agenzia si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 14 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

1. Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza all'Agenzia ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) all'Amministrazione Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del Contratto Attuativo facendo riferimento esclusivamente ai referenti ai recapiti indicati a seguire:
 - Amministrazione Contraente – Sig_____, numero di telefono _____, indirizzo e-mail _____;
 - Fornitore – Sig_____, numero di telefono _____, indirizzo e-mail _____

ARTICOLO 15 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 225 comma 1 del Codice (*quando presenti*) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in

misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di_____.

_____li_____

Letto, approvato e sottoscritto

Amministrazione Contraente _____

Fornitore _____



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

(Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81 del 09/04/08 modificato dal D.Lgs. 106 del 03/08/09 e successive modifiche ed integrazioni)

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E NELLA DISPONIBILITA’ DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Datore di Lavoro

Dott. VERO MICHITELLI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. ANTONIO BUSICH

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. ANTONIO BUSICH

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione

Dott. GALILEO CAMPLONE

PREMESSA

In ottemperanza dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili") all'interno dell'Azienda Sanitaria.

0.1 Definizione e caratteristiche del DUVRI

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.

Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

Rischi interferenti: tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti **sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza.**

Sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

1. GESTIONE DEL DOCUMENTO

1.1 Principi Generali

Il presente documento si prefigge i seguenti obiettivi:

1. individuare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell'impresa appaltatrice e le attività lavorative proprie del committente;
2. individuare le misure atte ad eliminare le interferenze;
3. fornire all'impresa appaltatrice informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri addetti e sulle misure di prevenzione adottate;
4. promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
5. coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

1.2 Aggiornamento

Il presente documento viene aggiornato a seguito di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, rilevanti ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale rielaborazione, sono aggiornate anche le misure di prevenzione.

Esso sarà aggiornato inoltre in caso di proposte integrative da parte dell'impresa appaltatrice, formulate durante la fase di cooperazione e coordinamento ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, ove questa ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza. Il documento viene comunque aggiornato in sede di stipula del contratto di appalto, attraverso l'indicazione delle informazioni relative alla ditta aggiudicataria

2. SCHEDA ANAGRAFICA

Denominazione dell'Ente Committente	ASL PESCARA
Azienda presso la quale viene eseguito il contratto di appalto	ASL PESCARA
Sede legale	Via R. Paolini, n.47 - Pescara
Direttore Generale	dott. VERO MICHITELLI
Responsabile Unico del Procedimento	ing. ANTONIO BUSICH
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi	ing. ANTONIO BUSICH
Medico competente	dott.ssa ANNAMARIA GIAMMARIA
Denominazione della Impresa appaltatrice	
Sede legale	
Datore di Lavoro	

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Preposto per la Sicurezza c/o la sede operativa	
Medico competente coordinatore	
RLS	

2.1 Committenza - Funzioni in materia di prevenzione rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto

Datore di lavoro	dr. Vero Michitelli
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	ing. Antonio Busich
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Dell'Orefice Francesco: Melaragna Fabrizio; Misticone Giulio; Pancione Angelo; Spadaccini Nicola; Renzetti
Addetti al servizio di prevenzione e protezione	dr. Galileo Camplone dr.ssa Stefania De Iuliis

2.2 Oggetto dell'appalto e locali a disposizione dell'attività

Il servizio di minuta manutenzione edile comprende l'insieme delle attività finalizzate al mantenimento dell'efficienza, della idoneità all'uso, dello stato funzionale, della sicurezza e della conservazione delle strutture edili, dei complementi alle strutture e delle pertinenze esterne di ciascun immobile oggetto di affidamento. A tal fine, valgono le seguenti definizioni:

- per "strutture edili":
 - strutture verticali e tamponamenti (intonaci e rivestimenti)
 - strutture orizzontali (pavimentazioni, soffitti e controsoffitti)
 - partizioni interne fisse e mobili (intonaci, rivestimenti, altro relativo alla tinteggiatura interna)
 - coperture e sistemi di smaltimento acque piovane
- per "complementi alle strutture":
 - serramenti interni (porte e altri divisori interni)
 - serramenti esterni, sistemi fissi di schermatura raggi solari /oscuramento
 - recinzioni, cancellate, griglie
- per "pertinenze esterne":
 - giardini o aree verdi;
 - cortili o piazzali utilizzati per la circolazione (parcheggi o aree di sosta)
 - depositi o magazzini esterni (locali o spazi esterni utilizzati per lo stoccaggio di attrezzature, materiali o risorse necessarie per la gestione dell'immobile);
 - elementi architettonici o strutture funzionali (tetti, pergolati, pensiline, scale esterne, rampe o simili)
 - fontane o strutture idriche (elementi funzionali e decorativi)
 - aree di contenimento o recinzioni (cancelli, muri di contenimento)

Il presente appalto prevede l'erogazione di una pluralità di attività da parte del Fornitore, ricomprese nelle seguenti tipologie:

Servizi operativi:

- Attività di manutenzione ordinaria
- Attività di manutenzione straordinaria
- Reperibilità e Pronto intervento

Servizi di governo:

- Istituzione e gestione di un Call center
- Implementazione e gestione di un Sistema Informativo.

2.3 Dichiarazione e Obblighi generali dell'appaltatore

L'impresa appaltatrice dichiara di:

- aver preso conoscenza dettagliata del presente documento sui rischi generali e specifici per la salute e la sicurezza e sulle principali misure di prevenzione;
- essere in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, e relativo elenco (da esibire a richiesta della Stazione Appaltante);
- essere in possesso delle schede tecniche delle attrezzature utilizzate e relativo elenco (da esibire a richiesta della Stazione Appaltante);
- adibire alla realizzazione del lavoro di che si tratta personale esperto sotto il profilo professionale e di sicurezza e adeguatamente formato allo scopo, anche per gli aspetti di sicurezza;
- avere fornito un'adeguata informazione ai propri lavoratori, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08;
- avere dato a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente;
- attivarsi per consentire il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in questione;
- fornire idonei DPI al personale che è tenuto ad indossarli;
- cooperare con la Stazione Appaltante per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinare gli interventi volti ad eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori di eventuali altre imprese coinvolte nell'intervento e l'attività in essere;
- obbligarsi in caso di subappalto a mettere a conoscenza la ditta esecutrice dei rischi generali e degli eventuali rischi dovute ad interferenze individuati.

Si ricordano qui di seguito alcune disposizioni di carattere generale, per le quali si invita l'impresa appaltatrice ad adempiere e fare adempiere al proprio personale:

- a) Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale della ditta, quest'ultima è tenuta ad attuare le disposizioni contenute nel presente documento, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni per l'accesso e il comportamento nei diversi edifici dell'azienda.
- b) Il personale viene accompagnato all'inizio dell'appalto sul luogo di lavoro dal responsabile della struttura (UO, UF, reparto) o da suo delegato (caposala, capotecnico, ecc.) e per la gestione delle emergenze prende conoscenza delle vie di fuga e dei presidi antincendio.
- c) Il personale per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda deve rispettare le seguenti disposizioni:

1. esporre la tessera di riconoscimento;
 2. indossare gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
 3. rispettare il divieto di fumo;
 4. attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
 5. attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
 6. non ingombrare con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
 7. non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
 8. movimentare i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in equilibrio instabile;
 9. i veicoli adibiti al trasporto di persone e materiali devono procedere a non più di 10 Km/h.
 10. è assolutamente vietata la sosta nelle aree riservate ai mezzi di soccorso ed ai disabili;
 11. non usare materiali, attrezzature, apparecchiature impianti e mezzi di trasporto di proprietà dell'Azienda se non previa eventuale straordinaria autorizzazione dell'Area Tecnica;
 12. non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento;
 13. eliminare eventuali depositi di sostanze che rendono sdruciolevole il pavimento, a causa di spandimento accidentale;
 14. non usare mai sostanze infiammabili per la pulizia dei pavimenti.
- d) La ditta appaltatrice deve, per eliminare e/o ridurre eventuali interferenze, attenersi scrupolosamente alle disposizioni specifiche dei responsabili delle attività dell'Azienda;
- e) in caso di infortunio gli operatori dell'impresa appaltatrice devono chiamare il 118.
- f) L'impresa appaltatrice è tenuta a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda un report semestrale di tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto.
- g) L'impresa appaltatrice è tenuta, nel caso di contratti aperti, per i quali non è noto, al momento della stipula del contratto, l'elenco delle attività, e nonostante nella redazione del documento di interferenza sia stato previsto un ampio scenario di eventi, a contattare prima dell'inizio di ogni attività la struttura aziendale di riferimento in relazione al contratto, ai lavori da eseguire e alla organizzazione delle attività aziendali.

L'impresa appaltatrice dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l'elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell'azienda, che dagli Organi di Vigilanza.

L'Azienda si riserva il verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

Le macchine, le attrezzature ed i prodotti necessari per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati nel documento di valutazione dei rischi che sarà prodotto dall'appaltatore aggiudicatario come da l'offerta tecnica di gara. In caso si rendesse necessario introdurre nuove macchine, attrezzature o prodotti questo dovrà essere preventivamente valutato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi.

3. AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI

3.1 Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

Le attività oggetto dell'appalto saranno svolte all'interno delle strutture della Azienda USL di Pescara.

3.2 Descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

Fasi di lavoro	Descrizione delle attività \ cronoprogramma
A	Attività di manutenzione ordinaria Attività di manutenzione straordinaria Reperibilità e Pronto intervento Istituzione e gestione di un Call center Implementazione e gestione di un Sistema Informativo.

4.RISCHI POTENZIALMENTE PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Si riportano di seguito le informazioni relative ai rischi potenzialmente presente nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto.

4.1 Rischi connessi alle strutture e agli impianti

- Rischi in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato.
- Rischi connessi all'impianto elettrico.
- Rischi connessi a presenza di gas medicali.
- Rischi da pericolo di incendio.
- Rischi da scivolamento e cadute.
- Rischi derivanti da circolazione di automezzi.
- Rischi derivanti da macchine ed attrezzature.
- Rischi da amianto.
- Rischi da esposizione ad agenti biologici.
- Rischio da irritazione delle vie respiratorie.
- Rischio da radiazioni ionizzanti – NON ionizzanti - CEM
- Rischio da esposizione ad antiblastici
- Rischio da asfissia – ustioni da freddo.
- Rischio da basse temperature

4.2 Rischi in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato

Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre assicurarsi che siano presenti un numero adeguato di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti:

1. che il lavoro sia eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni;
2. che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili;
3. che sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste.

4.3 Rischi connessi all'impianto elettrico

Il personale della ditta appaltatrice nello svolgimento delle proprie attività può essere oggetto di contatti elettrici indiretti dovuti a malfunzionamento di macchine ed impianti.

Di seguito si riportano le principali norme di comportamento da adottarsi per l'utilizzo degli impianti elettrici.

Divieto di intervento, manipolazione su strumentazioni elettriche di pertinenza dell'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui si sospettino anomalie di qualsiasi tipo avvertire immediatamente il personale del Servizio Tecnico Patrimoniale ASL Pescara, utilizzando il Centralino Aziendale al numero telefonico 085-4521.

Divieto di utilizzare componenti non conformi alle norme

Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple) non rispondenti alle norme; nell'acquisto di materiale elettrico verificare la presenza del marchio di qualità (es. IMQ) e/o della marcatura CE.

Particolare cura deve essere posta nell'**uso proprio** di apparecchiature elettriche.

Un impianto o un apparecchio elettrico anche ben costruiti possono diventare pericolosi se utilizzati o conservati in maniera impropria.

Valgono le seguenti avvertenze:

Non effettuare mai riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente.

Un impianto elettrico o una apparecchiatura nati sicuri possono, per errato uso diventare pericolosi.

Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Verificare le parti soggette ad usura e richiedere la sostituzione delle parti usurate.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore.

In questi casi l'uso improprio del componente può ingenerare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione.

Non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell'acqua o in ambienti umidi).

In questi casi possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non pericolose

Gli apparecchi nei quali siano penetrati liquidi o che abbiano subito urti gravi (es. cadute) devono essere sottoposti a revisione

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) abbandonate sulle vie di transito.

In questi casi, oltre ad essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento meccanico non previsto dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

4.4 Rischi connessi a presenza di gas medicali

Nei locali dei PP.OO. è presente l'impianto di distribuzione di gas medicali, dove sono presenti bombole di gas contenenti O₂, adeguatamente protette, il servizio è integralmente gestito dalla ditta appaltatrice.

Tuttavia si ricorda che se nell'ambiente di lavoro sono presenti serbatoi di liquidi e/o gas in pressione infiammabili e si svolgono attività lavorative che generino fiamme libere tipo taglio e saldatura, sono possibili rischi di esplosione, pertanto si prescrive tassativamente l'utilizzo di dispositivi cercametalli per tutte quelle attività che prevedano la foratura/modifica/demolizione di pareti/pavimenti/soffitti all'interno dei presidi dell'Asl di Pescara e di non usare attrezzature calde nelle vicinanze dei sistemi di somministrazione trattati con ossigeno al fine di evitare eventuali inneschi nelle ossigeno.

4.5 Rischio di Incendio

L'impresa è invitata ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Di seguito si riportano le principali norme di comportamento da adottarsi in caso di incendio.

Quando bisogna avvisare il personale addetto

1. appena si vede lo sviluppo di fumo
2. appena si vede un principio di incendio

Che cosa bisogna conoscere

1. ubicazione dei presidi antincendio
2. ubicazione delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza

Se l'incendio si sprigiona nella propria stanza e non lo si può spegnere

1. chiudere bene la porta della stanza
2. dare immediatamente l'allarme ed allontanare eventuali persone presenti nei luoghi pericolosi

Nel caso in cui l'incendio è fuori dalla stanza e il fumo sviluppatosi rende impraticabile l'evacuazione occorre rimanere all'interno della stanza stessa avendo cura di:

1. chiudere bene la porta della stanza;
2. cercare di sigillare la porta della stanza con panni, se possibile bagnati con acqua;
3. aprire la finestra e chiedere aiuto, evitando di sporgersi eccessivamente;

4. se c'è fumo respirare attraverso un fazzoletto o un indumento di cotone, possibilmente bagnato, sdraiarsi a terra per respirare meglio

Come comportarsi

1. restare calmi
2. uscire dalla stanza e chiudere la porta, abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o confusione, non spingere, non gridare, non correre
3. se c'è fumo camminare abbassati e proteggersi la bocca ed il naso con un fazzoletto bagnato
4. raggiungere le scale e le uscite
5. non utilizzare ascensori
6. non tornare indietro per nessun motivo
7. non sostare lungo i corridoi e nelle vicinanze delle uscite dello stabile

4.6 Rischi da scivolamento e cadute

I passaggi dei luoghi di lavoro ordinari si presentano generalmente in buone condizioni di conservazione; in alcuni tratti di pavimentazione esterna ai PP.OO. non è possibile escludere completamente la presenza di piccole buche, avvallamenti o limitati danneggiamenti delle pavimentazioni.

I pavimenti sono generalmente mantenuti asciutti, durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti la ditta incaricata ha l'obbligo di segnalare la presenza di pavimento scivoloso; non è possibile comunque escludere la presenza, anche per eventi accidentali, di tratti di pavimentazioni o scale resi sdruciolevoli per la presenza di liquidi od altri materiali.

Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà ricevere adeguate informazioni sulle modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro.

Durante il transito per raggiungere i luoghi dove verranno svolte le attività previste è necessario porre adeguate cautele al fine di evitare scivolamento o cadute.

Infine se l'area di lavoro non è idoneamente delimitata e il passaggio interdetto, si può verificare la presenza di personale non addetto. I rischi in questo caso non sono quantificabili, ma certamente la situazione è di elevato pericolo se le attività comportano la necessità di movimentazione carichi.

4.7 Rischi derivanti da circolazione di automezzi

La circolazione di autoveicoli, ambulanze, può costituire rischio per il personale dell'appaltatore. Al fine di ridurre tali rischi è previsto che i lavoratori, nello svolgimento delle loro mansioni, debbano:

- mantenere una velocità limitata negli spostamenti con mezzi operativi
- aumentare la visibilità e la identificazione dei mezzi (es. fari accesi o luci lampeggianti)
- separare con transenne o simili le zone rischiose
- rispettare la segnaletica esposta
- parcheggiare esclusivamente nelle zone opportunamente indicate
- procedere con attenzione nella movimentazione dei materiali

4.8 Rischi derivanti da macchine ed attrezzature

Il personale della ditta appaltatrice non deve utilizzare macchine ed attrezzature del committente, in caso di accesso a luoghi con presenza di macchine ed attrezzature in attività

occorre rispettare le disposizioni di accesso previste per i locali e chiedere permesso di accesso al Direttore o suo sostituto o al personale presente in turno.

5. RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE DELL'AZIENDA ASL PESCARA

Si riportano di seguito le indicazioni relative ai principali Rischi connessi alle attività lavorative svolte, assieme alle misure di riduzione del rischio individuate e/o programmate.

5.1 Rischio biologico

Per RISCHIO BIOLOGICO si intende la potenziale esposizione (per contatto cutaneo, inalazione, ingestione) ad agenti biologici (microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto cutaneo o con mucose (bocca, occhi), tagli o abrasioni con macchine od attrezzature, oggetti, superfici. In relazione alle attività lavorative effettuate dal personale sanitario, il rischio potenziale di esposizione si può manifestare come evento accidentale con contaminazione di cute o di lesione percutanea con contatto di liquido biologico infetto e/o paziente con patologia infettiva. Infine ogni lavoratore esterno, nell'accesso in azienda, si impegna a rispettare tutte le disposizioni in materia vigenti sul territorio nazionale. In caso di dubbi sul comportamento da tenere, sospendere le attività ed interfacciarsi con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza Interna della Azienda USL di Pescara.

5.2 Rischio da irritazione delle vie respiratorie

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici irritanti per le vie respiratorie, contraddistinti da specifico pittogramma. Prima dell'inizio dei lavori il personale esterno dovrà ricevere preventive ed adeguate informazioni sulla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle aree di lavoro.

5.3 Rischio da esposizione ad antiblastici

Durante le operazioni di pulizia in UFA, gli addetti della ditta appaltatrice possono venire a contatto accidentalmente con residui di farmaci antiblastici. Quando accedono in UFA gli operatori devono indossare gli idonei DPI (guanti- mascherine – calzari) ed utilizzare attrezzature di pulizia specifiche per l'UFA. In caso di contatto con farmaci antiblastici recarsi tempestivamente al Pronto Soccorso per attivare le procedure aziendali esistenti.

5.4 Rischio da radiazioni ionizzanti – NON ionizzanti - CEM

Nei locali dove sono presenti radiofarmaci e/o apparecchiature per radiodiagnostica - RMN – gli addetti della ditta appaltatrice possono accedere solo dopo aver acquisito il permesso dal Coordinatore o dal Responsabile del reparto/servizio.

5.5 Rischio da asfissia – ustioni da freddo

Il rischio da asfissia è dovuto alla presenza di azoto nell'aria e conseguente mancanza di O₂. Questo rischio può presentarsi nei locali di Criobiologia in caso di cattivo funzionamento dell'impianto o dei contenitori di azoto.

I locali della criobiologia sono dotati di rilevatori e misuratori della concentrazione di ossigeno nell'ambiente; la scarsa concentrazione di O₂ viene segnalata anche all'esterno dei locali con allarmi ottici e sonori.

5.6 Rischio da basse temperature

Nei locali di criobiologia la temperatura ambientale è inferiore a 19°C per i requisiti richiesti dalle apparecchiature presenti nei locali. Gli addetti della ditta appaltatrice prima di entrare nei locali di criobiologia devono indossare idoneo abbigliamento da lavoro contro il freddo (guanti – giacca imbottita – cappello).

L'accesso nei locali di criobiologia è consentito solo dopo aver avvisato alla sala regia, come riportato nelle procedure presenti sulla porta di ingresso in criobiologia.

Il rischio di ustioni da freddo si ha solo in caso di contatto con azoto liquido contenuto nei serbatoi ad una T -197 °C. Questa tipologia di rischio è in realtà molto basso.

6. RISCHI SPECIFICI

FASE/FASI	RISCHIO	FASE/FASI	RISCHIO
A	Agenti chimici pericolosi		Gas tossici
A	Rischio elettrico	A	Gas compressi non tossici
A	Agenti biologici	A	Liquidi criogeni
	Radiazioni laser		Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
A	Radiazioni ionizzanti		Organi meccanici in movimento
A	Radiazioni non ionizzanti - CEM		Lavoro in quota (> 2 metri)
	Carichi sospesi		Automezzi di lavoro
	Rumore		Presenza di fiamme libere
	Vibrazioni		Altro: Movimentazione manuale dei carichi
	rischi da apparecchiature speciali (specificare):		

6.1 Rischi convenzionali

FASE\FASI	RISCHIO	FASE\FASI	RISCHIO
A	Rete fognaria	A	Rete idrica antincendio
A	Distribuzione acqua	A	Rete di trasmissione dati
A	Impianto elettrico	A	Inciampo
A	Impianti ventilazione e aerazione	A	Investimento cose/persone

A	Distribuzione gas tecnici		Altro (Specificare)
---	---------------------------	--	---------------------------

7. VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008).

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza". La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

7.1 Appalto a contatto rischioso

Sono state analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a **contatto Rischioso** per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta. Le misure di prevenzione sono di seguito riportate.

Fase	Prevenzione da adottare
A	☒ Delimitazione aree di lavoro ☒ Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori ☒ Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori ☒ Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori ☒ Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro ☒ Posa apposita cartellonistica provvisoria ☐ Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori ☒ Utilizzo di specifici DPI (es. guanti, occhiali, mascherine) ☐ Utilizzo di dispositivi di controllo ☒ Rispettare limite velocità 10 km/h ☒ Formazione-informazione dei lavoratori ☐ Altro:

Determinazione dei Costi per la Sicurezza da interferenza
<u>Descrizione misura</u>
Delimitazione aree
Cartellonistica provvisoria
Utilizzo di specifici DPI (es. guanti, occhiali, mascherine)
Formazione dei lavoratori per rischi interferenziali

Per i costi della sicurezza si rimanda a quanto previsto nei documenti del bando di gara e al verbale di riunione di coordinamento per l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

8. NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI PRESSO L'AZIENDA SANITARIA

A termini dell'Art. 26 D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 coordinato con D. Lgs. 03 agosto 2009 si forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di prevenzione e protezione

Tutto il personale delle ditte esterne che opera all'interno della struttura oggetto del contratto ha l'obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell'inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura. Si riporta di seguito l'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura. Ovunque:

- ⌚ è vietato fumare;
- ⌚ è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- ⌚ è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- ⌚ è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- ⌚ è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- ⌚ è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ⌚ è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- ⌚ nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.
- ⌚ Il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture Sanitarie deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

Nei Reparti Ospedalieri e laboratori (chimici, biologici), in particolare:

⌚ è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;

⌚ il personale deve:

- ✓ rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca);
- ✓ indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, mascherine, ecc.;
- ✓ attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso.

⌚ il personale non deve:

- ✓ entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario all'intervento;
- ✓ fare operazioni per le quali non sia autorizzato.

Procedura d'emergenza adottate

La ditta deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza. Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura (vedi parte 2). Ogni edificio dispone di piante di emergenza su cui sono riportate:

- vie di esodo e uscite di sicurezza;
- ubicazione dei mezzi antincendio;
- cassette di pronto soccorso;
- quadri elettrici.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza. È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.

I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:

NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

ENTE PREPOSTO	CONTATTO
NUMERO UNICO EMERGENZA	112
Corpo Vigili del Fuoco INCENDIO ALLAGAMENTO CALAMITA' NATURALI	115
CARABINIERI	112
POLIZIA	113
EMERGENZA SANITARIA E PRIMO SOCCORSO	118

Per le verifiche tecnico-professionali della Ditta che si aggiudicherà l'appalto si rimanda al quanto stabilito dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo e data Timbro e Firma

(Ditta)

Allegati:

☐ Cronoprogramma delle attività

☐ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)

Luogo e data Timbro e Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.

Luogo e data Timbro e Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

(da allegare alla parte 6 del DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale) (Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Al Committente

Il/la sottoscritto/a nato il a codice fiscale residente in via n. munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. rilasciato da il in qualità di Legale Rappresentante della ditta con sede legale posta in via/piazza n. del comune di in provincia di partita IVA n. codice fiscale consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA (BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI SONO OBBLIGATORI):

X che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di al nr. e l'INPS di al nr. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

☐ che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al nr. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

☐ che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;

X che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

X che ha preso visione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;

X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;

X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;

X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

X di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;

X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e data

Timbro e Firma

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO

(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE E DELLA/E DITTA/DITTE INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI)

Il Committente, rappresentato da

e la/le ditta/e

.....

rappresentata/e da

.....

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- ✓ analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;
- ✓ aggiornamento del DUVRI;
- ✓ esame eventuale del crono programma;
- ✓ altro.....

Eventuali azioni da intraprendere:

.....

.....

.....

.....

Luogo e data

il Committente (o suo delegato)

.....

la Ditta (datore di lavoro o suo delegato)

.....

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Antonio Busich

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0703010101

Anno 2026

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1658 del 15/10/2026 ad oggetto:

INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA DELIBERAZIONE D.G. N.1476 DEL 24/09/2026 AVENTE AD OGGETTO: "RECEPIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO AREACOM PER IL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO - LOTTO N. 3" – CIG PADRE B4FB539DC7 - CIG DERIVATO BD3E23BC6C

- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO E DEL DUVRI
- NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC);
- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 16/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato